## REPUBBLICA ITALIANA



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 08/07/1977, n. 47 e s.m.i.;

VISTA la L. R. 27/04/1999 n. 10;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 21 giugno 2019 n. 12 riguardante la "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;

VISTO il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 1232 del 05/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;

VISTO il D.D.G. n. 1265 del 08/08/2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);

VISTA la Legge regionale 1/9/1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

VISTO, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

VISTO il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

VISTA la circolare prot. n. 1061 del 19/03/2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

VISTO il D. R. S. n. 825 del 28/05/2019 con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B", nel territorio comunale di Oliveri, contrada "Montalitto", foglio di mappa 6 particelle 8 e 62 per una superficie complessiva di Ha 44.20.01, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto;

VISTE la nota prot. n. 75533 del 13/1/2019 e la nota di integrazione n. prot. 76299 del 16/12/2019, con li quali il Servizio 13 Servizio per il Territorio di Messina, Unità Operativa 1, Ripartizione Faunistico Venatoria, ha trasmesso la documentazione relativa all'affidamento della citata zona cinologica, al sig. Alfano Antonino nato a Barcellona P. G. (ME) il 28/06/1956 ed ivi residente

in via Acquacalda, 26/b nella qualità di legale rappresentante della società Franilupe s.r.l concessionaria dell'azienda faunistico venatoria denominata "il feudo di oliveri" costituita con D. R. S. n. 6661 del 18/12/2014, corredata dal programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona cinologica e dalla sottoscrizione con la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al D. P. 17/09/2001 n. 18;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica "B" individuata nel territorio comunale di Oliveri, contrada "Montalitto" al concessionario dell'azienda faunistico venatoria denominata "il feudo di oliveri" sig. Alfano Antonino nato a Barcellona P. G. (ME) il 28/06/1956 ed ivi residente in via Acquacalda, 26/b nella qualità di legale rappresentante della società Franilupe s.r.l;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

## DECRETA

- ART. 1) in conformità alle premesse è affidata, per anni cinque a far data dal presente decreto, alla Società "Franilupe s.r.l", con sede in Oliveri, la zona cinologica stabile di tipo "B" ricadente nel territorio del comune di Oliveri, contrada "Montalitto", individuata D. R. S. n. 825 del
- ART. 2) Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato: l'esercizio venatorio;
  - è vietato inoltre: a) effettuare addestramenti. allenamenti e gare, nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna, nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito
  - b) effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio incluso;
  - c) utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;
  - d) immettere nella zona di addestramento. allenamento e gare, esemplari di Cinghiale (Sus
  - ART. 3) Il Alfano Antonino nato a Barcellona P. G. (ME) il 28/06/1956 ed ivi residente in via Acquacalda. 26/b nella qualità di legale rappresentante della società Franilupe s.r.l titolare concessionaria dell'azienda "il feudo di oliveri", affidataria della zona cinologica di cui al presente decreto, è obbligato all'osservanza delle prescrizioni di cui al D. P. 17/09/2001 n. 18, con particolare riguardo, all'art. 7;
  - ART. 4) l'affidamento della predetta zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate
  - ART. 5) Il Servizio 13 Servizio per il Territorio di Messina U. O. 1, vigilerà sull'osservanza di quanto previsto nel Decreto Presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, sull'osservanza degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto
  - ART. 6) L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.
  - ART. 7) Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i. sarà pubblicato nel sito web di questo Dipartimento e, ai sensi dell' art 15 del Decreto Presidenziale 17 settembre 2001 n. 18, sarà pubblicato, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ad eccezione degli allegati.

Palermo,

Il Funzionario Direttivo

Il Dirigente del Servizio (Salvatore Ticali)